

COMUNE DI VICENZA

N. 2.022 di Racc.

N. 28.299 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 12 (dodici) del mese di giugno 2017 (duemiladiciassette).

Avanti a me, dott. Antonio Caporrino, nato a Monte San Giacomo (SA) il 10 giugno 1958, Segretario Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi oggi i Signori:

GUARTI dott. Danilo, nato a Vicenza il 3 giugno 1968, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) nella sua qualità di Direttore del Settore "Ambiente, Energia e Tutela del Territorio" del Comune stesso,

SELLERI Gaetano Giovanni, nato a Milano il 10 ottobre 1965, che interviene ed agisce in rappresentanza della ditta PAN ASSOCIATI S.R.L. con sede legale in Milano, Via Don Carlo Porro n. 6 (codice fiscale e partita I.V.A. 13352030152), nella sua qualità di Presidente del Consiglio

d'Amministrazione della Società stessa, giusti poteri, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano; lo stesso agisce anche per conto del raggruppamento formato con:

- ITS S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Corte delle Caneve n. 11 (codice fiscale e partita I.V.A. 02146140260),

Comune di Vicenza	
Protocollo Generale	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0078500/2017 del 12/06/2017	
Firmatario: ANTONIO CAPORRINO, GAETANO GIOVANNI SELLERI, DANILLO GUARTI	

- Estudi Marti Franch, Arquitectura del Paisatge SL, con sede legale in Girona (Spagna), Via C/Joaquim Vayreda n. 63, 13-1 (partita I.V.A. ESB55218754),

- dott. Geol. Lucchetta Gino, nato a Pieve di Soligo (TV) l' 11 febbraio 1960, in qualità di libero professionista, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Rivette n. 9/2 (codice fiscale LCCGNI60B11G645V e partita I.V.A. 02005760265),

- arch. Franco Zagari, nato a Roma il 16 gennaio 1945, in qualità di libero professionista, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Andreoli n. 2 (codice fiscale ZGRFNC45A16H501L e partita I.V.A. 07044480585),

raggruppamento definito di seguito nel presente atto "appaltatore", giusta mandato speciale con rappresentanza dell' 1 dicembre 2015, nn. 30966/31003 di Rep. del dottor Guido Peregalli, iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano il 11 dicembre 2015 al n. 44.454, serie 1T, già ai miei atti conservato in copia conforme all'originale, ed allegato sub "A" all' atto n. 28.167 di Rep.S. dell' 11 aprile 2016, registrato il 12 aprile 2016 presso l' Agenzia delle Entrate di Vicenza al n. 2.178, Mod. 1T .

PREMESSO CHE:

- il Comune di Vicenza, con determinazione dirigenziale n. 265 del 25.2.2015, P.G.N. 20.276 del 27.2.2015, ha indetto una procedura aperta, da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2010, per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di realizzazione di un'infrastruttura pubblica a prevalente vocazio-

ne ricreativa e ambientale e del nuovo Museo dell'Aria nel sedime residuale dell'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, in breve "Parco della Pace";

- con determina del Direttore del Settore interessato n. 1.823 del 22.10.2015, P.G.N. 120.941 del 29.10.2015, sono state approvate le risultanze dei verbali di gara aggiudicando la stessa, in via definitiva, al costituendo Raggruppamento temporaneo formato da PAN ASSOCIATI S.R.L., mandataria, e dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L., arch. Franco Zagari, Estudi Marti Franch Arquitectura del paisatge SL, mandanti, per l'importo di € 241.946,04, pari ad un ribasso del 35 % sull'importo posto a base di gara, oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare Tecnico Prestazionale - Documento preliminare alla progettazione;

- con atto n. 28.167 di Rep.S. e n. 1.890 di Racc. dell' 11 aprile 2016, veniva formalizzato tale affidamento;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 25 agosto 2016 è stato approvato un "upgrade" del progetto preliminare del "Parco della Pace" per la partecipazione del Comune di Vicenza al c.d. "Bando Periferie" di cui al DPCM del 25.5.2016;

- successivamente con DPCM 6.12.2016, sono stati assegnati al Comune di Vicenza nuovi importi, per l'upgrade progettuale dell'infrastruttura in oggetto; il compenso per le attività relative alla progettazione preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica) definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nei quali rientrano sia gli interventi individuati con atto n. 28.167 suindicato, che quelli finanziati con il c.d. "Bando Periferie" (DPCM 6.12.2016) è pari ad € 535.000,00 (oltre a Inarcassa e IVA), di cui € 241.946,04 (oltre a Inarcassa e IVA) per il primo affida-

mento come da contratto suindicato ed 293.053,96 (oltre a Inarcassa e IVA)

per l'affidamento aggiuntivo;

- l'art. 216, comma 1, del D.lgs. 50/2016, stabilisce che lo stesso si applica ai contratti per i quali i bandi o avvisi con i quali si indice procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla sua data di entrata in vigore, 18 aprile 2016;

- viste le disposizioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 311, comma 2, lett. c) del DPR 207/2010 e s.m.i.;

- visto il comunicato del Presidente ANAC dell'1 maggio 2016;

- per i motivi suesposti, con determinazione dirigenziale n. 960 del 18 maggio 2017, P.G.N. 67757 del 19.5.2017, in merito all'intervento n. 2 Parco della Pace del c.d. "Bando Periferie" – integrazione contrattuale per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un'infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e del nuovo Museo dell'Aria nel sedime residuale dell'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, in breve "Parco della Pace", per gli aspetti relativi al compenso professionale, è stato previsto l'importo aggiuntivo di € 293.053,96 (oltre a Inarcassa e IVA), affidato al Raggruppamento temporaneo formato da PAN ASSOCIATI S.R.L., mandataria, e dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L., arch. Franco Zagari, Estudi Marti Franch Arquitectura del paisatge SL, mandanti, a tutti i patti e condizioni stabiliti dall'atto n. 28.167 di Rep.S. e n. 1.890 di Racc. sopra meglio individuato e suoi allegati, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante.

TUTTO CIO' PREMESSO:

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciato d'accordo tra loro e col mio consenso alla presenza dei testimoni, vengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dl presente atto.

Art. 2 - Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell' intervento n. 2 Parco della Pace del c.d. "Bando Periferie" – integrazione contrattuale per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un'infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e del nuovo Museo dell'Aria nel sedime residuale dell'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, in breve "Parco della Pace", da sviluppare secondo le indicazioni del bando di gara, del disciplinare di gara, del disciplinare Tecnico Prestazionale - Documento preliminare alla progettazione (approvati con determinazione dirigenziale n. 265 del 25.2.2015 e P.G.N. 20.276 del 27.2.2015), e dell'atto n. 28.167 di Rep.S. e n. 1.890 di Racc. dell'11.4.2016, P.G.N. 47488, registrato a Vicenza il 12.4.2016 al n. 2.178 Mod.1T, che si intendono qui tutti integralmente riportati, ancorché non materialmente e fisicamente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 - L'appaltatore dovrà individuare un tecnico abilitato, avente le necessarie competenze professionali, quale responsabile del servizio.

Art. 4 - L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

E' ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti riportati nel disciplinare di gara, previa autorizzazione del Comune, a pena della immediata risoluzione

del contratto e del risarcimento, in favore del Comune, di ogni danno e spesa.

Le eventuali richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comune – Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio corredate dai documenti previsti dalle leggi vigenti ed ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L' appaltatore resterà in ogni caso responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto d' appalto nonchè delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l'autorizzazione al subappalto.

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; tali pagamenti saranno effettuati dall'appaltatore che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 5 - L'importo netto contrattuale per l'espletamento del servizio di cui trattasi è pari ad € 293.053,96 (duecentonovantatremilacinquantatre/96), oltre a Inarcassa e IVA di legge. Tale importo verrà corrisposto, su presentazione di regolare fattura e previa certificazione da parte del Direttore del Settore Ambiente della rispondenza e regolarità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal presente contratto, nelle seguenti fasi:

- 30% alla consegna di ciascuna fase progettuale;

- 70% ad avvenuta approvazione delle medesime.

L'Amministrazione effettuerà agli Enti preposti ai controlli, autonome comunicazioni dell'aggiudicazione del servizio, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dei pagamenti relativi.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.

L'appaltatore non potrà cedere ad altri soggetti, senza l'autorizzazione del Comune, il credito derivante dall'espletamento del servizio.

L'importo di contratto è stato determinato dall'applicazione dell'offerta presentata e la stessa sarà fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto; nulla pertanto sarà dovuto all'appaltatore a titolo di variabilità delle tariffe/prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili. Non si applica pertanto l'art. 1664 del codice civile.

Art. 6 - L'appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte e tributi connessi al contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso. Il Comune non si assume nessuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte dell'appaltatore che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima L. 136/2010. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CUP B39D13000010001, CIG 6135421593. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A..

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell' art. 25 del D.L. 66/2014.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria, i pagamenti saranno accreditati presso gli Istituti di Credito comunicati da ciascun componente del Raggruppamento, previa presentazione delle relative fatture a nome dei singoli componenti l'ATI contraente. La trasmissione sarà effettuata esclusivamente dal mandatario, anche per conto dei mandanti, quale unico interlocutore, ed i documenti di pagamento dei singoli componenti dovranno dal mandatario essere confermati, in modo tale che il Comune di Vicenza possa rimanere estraneo agli accordi interni l'ATI.

Art. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che –

pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune www.comune.vicenza.it/ alla pagina “amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”.

L'appaltatore, inoltre, dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Lo stesso si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Provincie del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con delibera della Giunta comunale n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Art. 9 - L'appaltatore ha prodotto la dichiarazione di impegno di cui all'art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rilasciata l' 8 giugno 2017 da Dual Italia S.p.A. autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, con la quale, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, la stessa Società assicurativa si impegna a rilasciare e presentare ai competenti Uffici tecnici comunali, a favore del Comune di Vicenza e nei confronti di PAN ASSOCIATI S.R.L., manda-

taria, e dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L., arch. Franco Zagari, Studi Marti Franch, Arquitectura del paisatge SL, mandanti, una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., con specifico riferimento ai lavori progettati.

ART. 10 - Le attività di predisposizione del servizio di progettazione saranno completate entro il 30 giugno 2017 per il rispetto delle tempistiche relative alla c.d. "Bando Periferie" di cui al DPCM 6/12/2016, secondo quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara e secondo quanto indicato nel contratto originario n. 28.167 di Rep.S.. L'appaltatore per nessun motivo può sospendere o ritardare le attività oggetto dell'appalto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) complessivi il Comune di Vicenza senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'appaltatore, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi, sia per onorari che per rimborso spese.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento anche parziale da parte dell'appaltatore, lo stesso dovrà risarcire al Comune l'intero danno subito, compreso quello della stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

ART. 11 - Il Comune si riserva di controllare, per il tramite del Settore Am-

biente, Ecologia e Tutela del Territorio, l'attività conseguente al presente incarico nonché di dare tutte le disposizioni che ritenesse eventualmente necessarie durante lo svolgimento dell'attività stessa. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire tutte le indicazioni e chiarimenti richiesti sullo stato di svolgimento del servizio.

Nell'ambito delle funzioni di controllo, il Comune di Vicenza potrà portare variazioni e integrazioni all'oggetto dell'incarico al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per l'appaltatore motivo per rivendicare maggiori o diversi compensi.

ART. 12 - Gli elaborati, nonché ogni altra documentazione prodotta dall'appaltatore a norma del presente contratto sono di proprietà del Comune di Vicenza che si riserva la facoltà di introdurre in essi tutte le variazioni che ritenesse necessarie senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

ART. 13 – L'appaltatore esonera e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto ed in particolare deve:

- osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali dei lavoratori e degli accordi integrativi per il settore di attività;
- osservare e curare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi inadempienza di quanto sopra riportato, comporterà la sospensione

dei pagamenti maturati.

ART. 14 - Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, il bando di gara, il disciplinare di gara, l'offerta presentata e quant'altro allegato atto originario n. 28.167 di Rep.S..

ART. 15 - Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 - Nei confronti dell'appaltatore, per l'affidamento del servizio è stata acquisita presso le amministrazioni competenti la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, ivi comprese le informazioni antimafia, inoltre è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo mediante acquisizione della documentazione presso l'interessato.

ART. 17 - Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., art. 67, l'appaltatore dichiara che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i..

A seguito della richiesta dell'informazione antimafia (art. 91 comma 1 lettera a del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i.) inerente le ditte in ATI, così come segue:

* PAN ASSOCIATI S.R.L., (mandataria), Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), competente la Prefettura di Milano, Prot. 82899 del 31.5.2017, pratica in istruttoria,

* ITS S.R.L., Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), competente la Prefettura di Treviso, Prot. 48566 del 31.5.2017, pratica chiusa con esito negativo,

* Estudi Marti Franch Arquitectura del paisatge SL, Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per Società estera, Prot. 43109 del 31.5.2017, pratica in istruttoria,

* dott. Geol. Lucchetta Gino, Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), competente la Prefettura di Treviso, Prot. 48579 del 31.5.2017, pratica chiusa con esito negativo,

* arch. Franco Zagari, Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), competente la Prefettura di Roma, Prot. 48579 del 31.5.2017, pratica chiusa con esito negativo,

il Comune di Vicenza ai sensi dell' art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i., considerata l'urgenza derivante dalla tipologia delle prestazioni affidate, si avvale della facoltà di procedere comunque con la stipula del contratto, anche in assenza dell'esito negativo dell'informazione antimafia relativa ad ognuno dei componenti l'ATI. Il presente contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalle Prefetture competenti, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i..

ART. 18 – La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto è demandata alla competenza del Foro di

Vicenza.

ART. 19 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio per tutta la durata dell'appalto. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..

L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Aut. 212466/89 ed estensione n. 4616 del 26/02/2013).

ART. 20 – I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su sette fogli di cui occupa tredici facciate e parte della quattordicesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano ed insieme a me sottoscrivono, apponendo firma digitale.